



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE XVI CIVILE

in funzione di

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Giudice dr.ssa Cecilia BERNARDO

ΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛ

Il giudice designato, dott.ssa Cecilia Bernardo;

sciogliendo la riserva assunta, nel procedimento cautelare in corso di causa iscritto al n. 57619-1/17, promosso da

Piero

Con gli avv.ti

RICORRENTE

CONTRO

BANCA POPOLARE DEL LAZIO Società cooperativa per azioni

Con gli avv.ti

RESISTENTE

premesse in fatto:

-Con atto di citazione, ritualmente notificato, Piero conveniva in giudizio la Banca Popolare del Lazio società cooperativa per azioni, al fine di sentir annullare la delibera assunta dall'assemblea dei soci in data 21.5.2017, con la quale era stata disposta la revoca dell'attore dalla carica di consigliere di amministrazione.

-A fondamento dell'impugnazione, l'attore deduceva che:

-pur essendo vero che l'amministratore non aveva diritto al mantenimento dell'incarico e che poteva essere revocato dall'assemblea in qualunque tempo, non essendo il requisito della giusta causa un elemento costitutivo della validità e



dell'efficacia della delibera di revoca, era altrettanto vero che ciò poteva avvenire solo rispettando la procedura prevista dalla legge e dallo Statuto;

-l'amministratore era, quindi, legittimato alla impugnazione della delibera di revoca se adottata senza il rispetto della procedura prevista dalla legge e dallo Statuto;

-nel caso in esame, la delibera di revoca era stata adottata in patente violazione della procedura ivi indicata, essendo stata messa ai voti sebbene l'argomento non fosse stato indicato nell'ordine del giorno;

-in particolare, con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 4.4.2017, era stata convocata l'assemblea dei soci della BPL per deliberare sui seguenti argomenti:

in sede ordinaria: 1) presentazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2016; 2) presentazione ed approvazione del nuovo "Documento sulle Politiche di Remunerazione e Incentivazione"; 3) Nomina di un sindaco effettivo ed un sindaco supplente; 4) nomina di un proboviro effettivo;

in sede straordinaria: modifiche statutarie agli artt. 30 (composizione, nomina, revoca e durata del Consiglio di amministrazione); 32 (cariche consiliari); 41 (collegio sindacale) deliberate dall'assemblea dell'8.1.2017; informativa in ordine all'esito del procedimento di accertamento da parte dell'Autorità di vigilanza; conferma di tali modifiche ovvero loro adeguamento alle indicazioni della Banca d'Italia;

-l'assemblea, quindi, si era tenuta in seconda convocazione il giorno 21.5.2017 e, dopo l'approvazione del bilancio, aveva preso la parola il socio dr. Romagnoli, Presidente del Collegio Sindacale, dichiarando di voler informare degli ulteriori esposti e denunce presentati dal Consigliere e che, a suo avviso, avevano instaurato un clima talmente pesante da indurre l'Istituto di vigilanza a sospendere l'iter di approvazione della delibera statutaria dell'assemblea straordinaria del gennaio 2017;

-la parola era stata, poi, presa dal socio Bologna, il quale –dopo aver rilevato la notorietà delle tensioni esistenti da qualche anno all'interno del Consiglio di Amministrazione, trasformatesi in diatribe personali e scontri giudiziari- aveva chiesto di mettere ai voti la *mozione avente per oggetto la revoca immediata del Consigliere di amministrazione Piero* nonché di dare mandato al Consiglio di amministrazione di valutare la possibilità di esperire una azione di responsabilità nei suoi confronti;

-in particolare, il socio Bologna aveva ritenuto che le denunce presentate dal Consigliere rappresentassero giusta causa di revoca dalla carica, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto;



-era, quindi, intervenuto il Consigliere il quale –in un lungo intervento- aveva replicato alle accuse mossegli;

-dopo vari concitati interventi fuori microfono (in ordine alla possibilità di deliberare sulla proposta in questione) e dopo la sospensione della seduta, alla ripresa dei lavori il Presidente aveva dato la parola all'avv. Palliccia (Responsabile dell'Area Affari legali della Banca), il quale aveva ritenuto che si potesse procedere alla votazione in ordine alla proposta di revoca del Consigliere alla luce del disposto dell'art. 30 dello Statuto (che prevedeva la revocabilità dell'amministratore in ogni momento, salvo il diritto al risarcimento del danno in caso di assenza di giusta causa);

-dato atto del totale dei soci presenti (n. 535, di cui 140 in proprio, 393 per delega e 2 a mezzo di rappresentante legale), la proposta di revoca in questione era stata approvata con il voto di 372 soci (52 contrari, 28 astenuti e 83 non votanti);

-successivamente, all'esito di non meglio precisati *problemi nel conteggio dei voti*, la proposta era dichiarata approvata con 391 voti favorevoli, 52 contrari, 28 astenuti e 83 non votanti; mentre in sede di verbalizzazione i non votanti erano stati indicati in 64;

-tale deliberazione, tuttavia, era annullabile, atteso che:

a) era pacifico che la revoca del Consigliere era stata deliberata pur non essendo il relativo argomento indicato nell'ordine del giorno;

b) la revoca non era riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 2393, comma 5 c.c., non essendo l'effetto automatico della deliberazione dell'azione di responsabilità, atteso che la proposizione di tale azione non era stata neanche messa ai voti. Ciò era confermato dalla considerazione dell'avv. Palliccia, il quale –nel richiamare l'art. 30 dello Statuto- aveva evidenziato ai soci il rischio di condanna della banca al risarcimento del danno in caso di mancato riconoscimento di una giusta causa di revoca;

c) l'azione di responsabilità, peraltro, non poteva neanche essere posta in votazione, atteso che tale azione poteva essere deliberata in occasione della discussione del bilancio sociale anche in assenza di indicazione nell'ordine del giorno, solo quando si trattava di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferiva il bilancio (art. 2393, comma 2 c.c.);

d) infatti, la revoca del consigliere era stata deliberata ai sensi dell'art. 2383, comma 3 c.c. (cui faceva riferimento l'art. 30 dello Statuto) e, pertanto, doveva essere posta all'ordine del giorno, a nulla rilevando che l'assemblea poteva revocare gli amministratori *in ogni tempo*, atteso che comunque non potevano essere violate le regole generali di funzionamento dell'assemblea ed il diritto del



socio ad essere preventivamente informato degli argomenti sui quali era chiamato a decidere e delle conseguenze che potevano derivare dalle sue scelte;

e) del resto, l'unico caso in cui l'assemblea poteva deliberare su un argomento non previsto nell'ordine del giorno era quello relativo all'ipotesi dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio, che poteva deliberare in ordine all'azione di responsabilità relativa a fatti di competenza dell'esercizio cui il bilancio si riferiva;

f) in ogni caso, erano stati violati i principi di buona fede in relazione alla conduzione dei lavori dell'assemblea.

^^^^^^

-Nell'ambito di tale giudizio –con separato ricorso- l'attore chiedeva altresì disporsi, ai sensi dell'art. 2378 c.c., la sospensione dell'esecuzione della deliberazione impugnata, paventando il rischio di pregiudizio per la società, a seguito del mancato rispetto delle regole di funzionamento, nonché di pregiudizio *in re ipsa* per il ricorrente, a seguito della lesione alla sua reputazione personale e professionale. Per contro, non sussisteva alcun pregiudizio in capo alla Banca resistente, avendo essa stessa interesse alla regolarità della gestione e non essendovi alcun rischio di paralisi o rallentamento della operatività gestionale, considerato che il Consiglio di amministrazione era composto da nove membri, che decidevano con la maggioranza assoluta dei voti.

^^^^^^

Fissata l'udienza di comparizione, si costituiva la società convenuta, la quale preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'atto di citazione e del ricorso, attesa la omessa evocazione in giudizio del consigliere Massimo Lucidi, nuovo consigliere di amministrazione nominato in luogo dell'attore da considerarsi quale litisconsorte necessario. Eccepiva, altresì, la sopravvenuta carenza di interesse e di legittimazione attiva del per il configurarsi di una netta ipotesi di incompatibilità/ineleggibilità/decadenza a suo carico, atteso che –alla luce delle modifiche statutarie- non potevano candidarsi alla carica di amministratori coloro che nell'ultimo triennio avevano ricoperto incarichi politici, compresi quelli di amministratore o sindaco di società interamente partecipate da enti pubblici. Ciò in quanto il era Presidente della Velletri Servizi spa., società a totale partecipazione pubblica, con conseguente impossibilità di un eventuale ripristino nel rapporto gestorio.

In ogni caso, chiedeva rigettarsi l'istanza di sospensione avanzata dall'attore, atteso che:

-il consigliere presentando numerosi esposti e denunce infondate, aveva tenuto una condotta inutilmente conflittuale, idonea ad integrare una giusta causa di revoca;

-il predetto, inoltre, non aveva impugnato o altrimenti contestato la delibera dell'assemblea che aveva introdotto le modifiche statutarie relative alle nuove cause di ineleggibilità ed incompatibilità;



-la delibera impugnata non poteva essere sospesa, attesa la sua natura autoesecutiva e, comunque, attesa la sua piena legittimità;

-in particolare, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, i consiglieri di amministrazione potevano essere revocati dall'assemblea in ogni momento, salvo il diritto al risarcimento del danno in caso di assenza di giusta causa, con conseguente diritto potestativo della società di porre fine al rapporto gestorio discrezionalmente;

-tuttavia, nessuna deduzione era contenuta nell'atto di citazione con riferimento alla giusta causa ed al risarcimento del danno;

-inoltre, a nulla rilevava la mancata indicazione dell'argomento nell'ordine del giorno, atteso che –ai sensi dell'art. 2393 c.c.- in occasione della discussione sul bilancio, l'assemblea poteva deliberare l'azione sociale di responsabilità nei confronti dell'amministratore e, in caso di voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale, questa comportava la revoca d'ufficio del predetto;

-si aveva, dunque, una deroga al principio di preventiva informazione dei soci circa l'oggetto delle delibere assembleari, al fine di agevolare l'esercizio dell'azione di responsabilità e la revoca immediata dell'amministratore;

-i lavori assembleari erano stati condotti correttamente ed era fisiologica la defezione di alcuni soci nel corso dell'assemblea, ciò non inficiandone la validità;

-non era sussistente neanche il dedotto *periculum in mora*, considerato che il ricorrente non poteva comunque far parte del Consiglio di amministrazione della Banca per incompatibilità;

-e comunque, il singolo consigliere di amministrazione non poteva da solo impugnare la delibera assembleare, laddove si trattava di tutelare interessi sociali (ed in particolare l'interesse alla corretta informazione ai lavori assembleari). In tal caso, infatti, alla tutela della corretta vita sociale era legittimato l'intero organo amministrativo e non il singolo amministratore. Per contro, il singolo consigliere poteva agire da solo esclusivamente in caso di violazione diretta di un proprio diritto o di una propria aspettativa. Tuttavia, la permanenza nella carica di consigliere di amministrazione non costituiva né un diritto né una aspettativa, essendo revocabile *ad nutum*.

osserva in diritto:

1 - La domanda cautelare in esame è stata correttamente formulata nella pendenza del giudizio di merito volto ad ottenere l'annullamento della medesima deliberazione per cui è richiesta la sospensione. Ed invero, il ricorrente ha impugnato la delibera adottata dall'assemblea dei soci della Banca Popolare del Lazio soc.Coop.p.a. in data 21.5.2017, con la quale era stata disposta la revoca dello stesso dalla carica di consigliere di amministrazione.

Ciò posto, l'istanza di sospensione avanzata dal ricorrente non può trovare accoglimento.



Ed invero, giova premettere che –con riferimento alle società per azioni- la disciplina sulle impugnazioni delle delibere assembleari è dettata dagli artt. 2377 e seguenti c.c. In particolare, le citate disposizioni distinguono le ipotesi di annullabilità da quelle di nullità della deliberazione assembleare, circoscrivendo queste ultime a pochi e ben specifici casi. Alla suddetta differenziazione consegue una diversificata disciplina in ordine ai soggetti legittimati all'impugnativa ed in ordine ai termini entro cui l'impugnativa stessa è consentita.

Ed invero, l'art. 2377 c.c. disciplina l'annullabilità delle deliberazioni dell'assemblea, stabilendo che le deliberazioni prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. Per contro, le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale. L'impugnazione può essere proposta dai soci quando possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che rappresentino, anche congiuntamente, l'uno per mille del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il cinque per cento nelle altre. In tali casi, l'impugnazione va proposta nel termine di novanta giorni dalla data della deliberazione, ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro novanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro novanta giorni dalla data di questo.

Il successivo art. 2379 c.c., invece, disciplina l'ipotesi della nullità delle deliberazioni dell'assemblea, stabilendo che tale vizio ricorre nei casi di mancata convocazione dell'assemblea, di mancanza del verbale e di impossibilità o illiceità dell'oggetto. In tali casi, la deliberazione può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla sua iscrizione o deposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta, o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea, se la deliberazione non è soggetta né a iscrizione né a deposito.

^^^^^^

2 – Ciò posto, nel caso in esame, il ricorrente non appare –allo stato- legittimato ad impugnare la delibera dell'assemblea dei soci della Banca resistente.

Ed invero, nessuno dei vizi lamentati dal ricorrente nell'atto di citazione appare integrare una delle ipotesi di nullità, previste dall'art. 2379 c.c., non controvertendosi in ordine a profili afferenti la mancata convocazione dell'assemblea, la mancanza del verbale, ovvero la impossibilità o illiceità dell'oggetto.

Sicchè, ai sensi dell'art. 2377 c.c., la delibera era impugnabile esclusivamente dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale.

Tuttavia, il ricorrente -quale ex consigliere di amministrazione- non appare legittimato ad impugnare.

^^^^^^

3 - A tale ultimo proposito, infatti, va osservato che non si ignora l'indirizzo dottrinario e giurisprudenziale a mente del quale il sistema che si ricava complessivamente dalle norme di cui



agli artt. 2377 e 2383 c.c. -chiaramente ispirato all'esigenza di garantire l'efficienza dell'azione sociale e la stabilità delle decisioni dell'assemblea- privilegia le scelte dell'assemblea anche rispetto alla posizione dell'amministratore, attribuendo alla prima la libertà di rimuovere "in qualunque tempo" l'amministratore, perfino senza giusta causa. Unico limite previsto dalla legge a questa libertà è l'onere per la società di corrispondere il risarcimento dei danni all'amministratore revocato, nel caso in cui la revoca non sia fondata su una giusta causa. Quindi, la scelta di revocare gli amministratori è dalla legge rimessa all'assemblea ma è temperata dalla previsione, per il caso di revoca senza giusta causa, del diritto dell'amministratore revocato al risarcimento del danno prodotto dallo scioglimento anticipato del rapporto; al contrario, non può configurarsi un diritto dell'amministratore a rimanere o ad essere reintegrato nella propria carica, atteso il rilievo primario assegnato dal legislatore alla garanzia del rapporto fiduciario che lega assemblea ed amministratore.

Ritiene, tuttavia, il Tribunale -confermando l'indirizzo già espresso in fattispecie analoghe- che se è certamente vero che, in caso di revoca senza giusta causa, all'amministratore revocato non è data altra tutela che quella risarcitoria, non può negarsi, tuttavia, che l'amministratore revocato mantenga la propria legittimazione ad impugnare la deliberazione di revoca qualora intenda lamentare che la stessa non è stata correttamente assunta.

Invero, la legittimazione degli amministratori ad impugnare le deliberazioni assembleari si fonda non già su un proprio interesse, ma sull'esigenza di tutela dell'interesse generale alla legalità societaria, che implica l'esistenza di un diritto ad impugnare anche nel caso in cui la decisione invalida sia stata approvata dai soci all'unanimità.

Ebbene, se tale considerazione è esatta, appare del tutto evidente che, nell'ipotesi di delibera di revoca invalida, l'amministratore revocato potrà impugnare la deliberazione proprio a tutela della legalità societaria: in altre parole, se è vero che l'assemblea può revocare l'amministratore in qualsiasi momento, è anche vero che la relativa deliberazione deve essere presa secondo le procedure di formazione di tutte le deliberazioni assembleari e che l'interesse ad una corretta formazione delle decisioni degli organi societari costituisce un interesse diretto (non solo per lo stesso amministratore revocato, ma anche) per la società stessa. D'altro canto nel senso della persistente legittimazione dell'amministratore revocato ad impugnare la delibera di revoca ritenuta invalida, si è espressa anche la Suprema Corte (cfr. Cass., 1 marzo 1973, n. 562; Cass., 2 agosto 1977, n. 3422; Cass., 18 giugno 2005, n. 13169).

Pur dovendosi ritenere che, in via generale, l'amministratore revocato conservi la legittimazione ad impugnare la delibera di revoca che ritenga essere invalida, va, tuttavia, precisato che, in presenza di un organo gestorio collegiale, una tale legittimazione compete al Consiglio di Amministrazione e non al singolo amministratore.

Ed infatti -come sopra accennato- la legittimazione dell'amministratore all'impugnazione della delibera di revoca invalida è espressione del potere e dovere dell'organo gestorio di assicurare la legalità dell'attività sociale. Senonché -come evidenziato dalla Suprema Corte, anche in una pronuncia risalente resa in fattispecie analoga a quella all'attenzione- il potere di impugnare le deliberazioni assembleari che non siano state prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo, riconosciuto agli amministratori delle società per azioni dall'art. 2377, Il co., c.c., spetta



al consiglio di amministrazione e non agli amministratori individualmente considerati (in tal senso, *ex plurimis*, Cass. Civ., Sez. I, 12 gennaio 2010, n. 259; Cass., 24 aprile 1963, n. 1084). In particolare, la sentenza n. 259 del 2010 ha statuito che: *“Nell'ipotesi in cui la deliberazione consiliare di convocazione dell'assemblea di una società di capitali sia stata assunta all'esito di una riunione, alla quale un suo componente non sia stato convocato, il medesimo può impugnare la deliberazione consiliare per la mancata convocazione nei suoi confronti, ma, in mancanza di tale impugnazione, la deliberazione assunta dall'assemblea in seguito convocata non può essere impugnata dall'amministratore che deduca il vizio di convocazione, in quanto egli è privo di legittimazione attiva al riguardo, posto che il potere di impugnare le deliberazioni assembleari che non siano state prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo, riconosciuto agli amministratori della società per azioni dall'art. 2377, secondo comma, cod. civ., spetta al consiglio di amministrazione e non agli amministratori individualmente considerati, salvo che il consigliere di amministrazione sia stato immediatamente leso in un suo diritto dalla deliberazione stessa. (Fattispecie anteriore al d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)”*.

Dal che discende, dunque, che nella fattispecie concreta va esclusa la legittimazione all'impugnazione in capo al _____ spettando la stessa al Consiglio di Amministrazione e non potendosi ritenere che la delibera impugnata abbia immediatamente leso un diritto del predetto, non avendo l'amministratore un diritto soggettivo alla permanenza nella sua carica.

^^^^^^

4 – In conclusione, dunque, l'istanza di sospensione avanzata da _____ Piero va rigettata.

Trattandosi di giudizio cautelare svoltosi nel corso della causa di merito, deve essere riservata ogni decisione in ordine alle spese alla definizione di quest'ultimo.

P.Q.M.

Visto l'art. 2378 terzo comma c.c.;

1) **RIGETTA** l'istanza di sospensione avanzata da _____ Piero;

2) spese al merito.

Si comunichi alle parti.

Roma, 10.12.2017

Il Giudice

Dr.ssa Cecilia Bernardo

(Provvedimento sottoscritto con firma digitale)

